

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/41/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 settembre 2001 il Belgio ha ricevuto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda della Sumitomo Chemical Takeda Agro Company Ltd London, diretta a ottenere l'inserimento della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I di tale direttiva. Con decisione 2002/305/CE ⁽²⁾ il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2) Il 16 ottobre 2000 la Germania ha ricevuto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda dalla Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (ora Stähler International GmbH & Co. KG) (per conto della Taskforce Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG, Tokuyama Europe GmbH e Tomen France S.A.) diretta a ottenere l'inserimento della sostanza attiva petoxamide nell'allegato I di tale direttiva. Con decisione 2001/626/CE ⁽³⁾ il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 4 giugno 2003 (clothianidin) e il 27 agosto 2002 (petoxamide).

(4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esame si è concluso il 27 gennaio 2006 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione concernenti il clothianidin e il petoxamide.

(5) L'esame delle sostanze clothianidin e petoxamide non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.

(6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e descritti dettagliatamente nelle relazioni di riesame della Commissione. Per tale motivo il clothianidin e il petoxamide vanno iscritti nell'allegato I alla direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

(7) Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall'iscrizione per rivedere le autorizzazioni temporanee esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni dell'allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni temporanee esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8) La direttiva 91/414/CEE va quindi modificata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 14.